



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

12 agosto 2026

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 183

OGGETTO: Art. 175, comma 5-quater, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.: variazioni compensative tra capitoli all'interno della stessa missione, programma, titolo e macroaggregato. Quarta variazione del Responsabile del Servizio finanziario.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO

Visto il P.E.G. 2026-2028 (Piano esecutivo di gestione) approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 27 febbraio 2026 e le successive delibere e determine di variazione;

Vista la richiesta di variazione di disponibilità finanziaria tra diversi capitoli all'interno della stessa missione, programma, titolo, macroaggregato del sostituto Responsabile area tecnica dd. 12.08.2026 prot.n. 7630 con la quale si chiede di spostare sul bilancio esercizio finanziario anno 2026 le seguenti somme sui capitoli di seguito indicati:

CAPITOLO	ANNO 2026
04021.03.0005	- 2.500,00
04021.03.0013	- 5.000,00
04021.03.0012	7.500,00
06011.03.0007	- 8.000,00
06011.03.0003	- 4.000,00
06011.03.0016	12.000,00

Preso atto che l'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al responsabile economico-finanziario, tra l'altro, la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi del PEG, delle variazioni compensative al PEG stesso tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo 1 della spesa), i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo 2 della spesa) e i trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo 2 della spesa);

Atteso che i casi sopra descritti di variazioni compensative rientrano nelle fattispecie disciplinate dal richiamato art. 175 comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 dd. 29.12.2025 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028 e ss.mm.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 dd. 29.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e i relativi allegati e ss.mm.;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 27 febbraio 2026, di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) e ss.mm.;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 27 febbraio 2026, di approvazione del P.I.A.O. (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026-2028.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di comportamento dei dipendenti comunali nella versione vigente.

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Sella Giudicarie approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" ed in particolare ed in particolare per gli aspetti contabili le disposizioni del titolo VI Capo III,

Visto l'Atto di nomina del Sindaco n. 1 del 12 gennaio 2026 della sottoscritta quale Responsabile del servizio finanziario del Comune e precisato che è stata resa la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di situazioni di inconferibilità od incompatibilità relativamente all'incarico in data 12.01.2026.

Ritenuto, in base a quanto sopra descritto che vi siano i presupposti della propria competenza a disporre quanto si stabilisce con la presente determinazione;

DETERMINA

1. di effettuare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater , lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, per le motivazioni indicate in premessa, come indicate nell'allegato n. 1 che forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione.
2. Di dare evidenza, che avverso la presente sono ammessi i seguenti ricorsi; ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, - o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bassetti Luisa
documento sottoscritto digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.